

Avv. Cuono Dell'Aquila

Piazza dei Martiri, 12 - 80011 Acerra (NA)

Tel. 3404894723 Pec: nino.dellaquila@pec.it

Mail: nino.dellaquila@hotmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 C.P.C.

con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati- litisconsorti

Per la sig. Sarnataro Bianca nata a Cercola (NA) il 28.01.1981 e residente alla via S. Buonincontro 25, 80011 Acerra (NA) c.f. SRNBNC81A68C495V, ed elettivamente domiciliata in Acerra (NA) alla Piazza dei Martiri, 12 presso lo studio dell'avv. Cuono Dell'Aquila (C.F. DLLCNU86S26H834A) il quale la assiste e difende, giusta mandato in calce al presente atto. Ai sensi e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni al num. Telefax 081.182.23537 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC nino.dellaquila@pec.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 06/07/2011 che ha modificato l'art. 16 del DLgs. 546/92;

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/a — 00153 Roma;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli (C.F. 80033300635);
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VI — AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* — (C.F.80033300635), con sede in via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli;

tutti elettivamente domiciliati, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli C.F. 80030620639 — pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

Sammarco Maddalena, Di Salvatore Angela Maria, Esposito Ludovica, Ciniglio Donatella, Riemma Maria, Raio Rosa, D'Elia Giuseppe, Toma Irina, Orefice Rosaria, Spadaro Ornella, Fiorillo Carmela, Vitale Antonietta, Terracciano Rosa, Pitronaci Mussuto Giuseppina, Mautone Maria e, per quanto qui rileva, di tutti quei docenti, iscritti nelle G.P.S. (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) 1° e 2° fascia, destinatari, in luogo della ricorrente, della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine attività didattiche per l'A.S. 2022/2023;

AVVERSO

la mancata attribuzione, alla odierna istante, delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina;

per l'accertamento del diritto

della ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche ad essa spettanti per l'A.S. 2022/2023, nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante; con conseguente rettifica, *in parte qua*, dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite, previa disapplicazione, ove occorra, degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato per l'A.S. 2022/2023, con particolare riguardo al turno di nomina del 27.09.2022, e seguenti, supplenze (sul sostegno) scuola infanzia, laddove, in spregio alla posizione e punteggio conseguito dalla ricorrente, l'USR — Ufficio Scolastico Regionale Campania / Ambito Territoriale Napoli - per i posti residuati dai precedenti turni di nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, **lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze, su sedi da lei indicate in domanda, a docenti collocati in posizione deteriore.**

PREMESSO CHE

1 La ricorrente, docente abilitata all'insegnamento nella scuola materna a seguito di superamento del corso T.F.A. (**all. 1**), è inserita:

1.1. nelle graduatorie GPS 1° fascia (Graduatorie Provinciali per le supplenze) - che, in subordine alle GAE, concorrono al reclutamento dei docenti per le supplenze a lungo termine (ossia quelle annuali e/o temporanee sino al termine delle attività didattiche) — ove è collocata alla posizione n. 1266 con punti 54,5 (all. 2);

1.2 nelle graduatorie di istituto (utilizzate dal dirigente scolastico in caso di esaurimento o incapienza delle GPS e/o per l'assegnazione delle c.d. supplenze brevi).

2. In ottemperanza alle prescrizioni ministeriali di cui all'art. 2, c. 4, dell' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, - secondo la quale ultimate le procedure di immissione in ruolo e di assegnazione straordinaria con contratti a tempo determinato dei posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili, è stata prevista una procedura telematica e interamente informatizzata anche per la partecipazione ed il conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche - la ricorrente, in data **13.08.2022**, presentava istanza telematica sulla piattaforma *on-line* del Ministero dell'Istruzione — protocollo n. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.8765248.13- 08-2022 (all. 3) —finalizzata all'assegnazione, per l'A.S. 2022/2023, delle anzidette supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.**

2.1. Nella domanda la ricorrente esprimeva le preferenze richieste, indicando il sostegno scuola infanzia (ADAA), l'insegnamento scuola infanzia (AAAA), l'insegnamento scuola primaria (EEEE), sostegno scuola primaria (ADEE) - per le GPS fascia 1 e GPS incrociate Sostegno Fascia 1 — nonché le sedi scolastiche, con specifica indicazione altresì del tipo di contratto (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche) e tipo di posto (comune e/o sostegno).

2.2. In via preferenziale, relativamente al sostegno scuola infanzia (ADAA), venivano indicate, tra le altre, le seguenti sedi per le quali sono risultati assegnatari di contratto a tempo determinato docenti in posizione deteriore rispetto alla ricorrente: 1) scuola NAAA103006, I.C. MARCONI DI AFRAGOLA (sostegno); 2) scuola NAAA8EG00L, ARZANO IC 2 DE FILIPPO-VICO (sostegno); 3) scuola NAAA85700L, VOLLA - I.C. SERAO (sostegno); 4) scuola NAAA8AA007, NAPOLI - I.C. GABELLI (sostegno); 5) scuola NAAA8E200D, I. C. NOVIO ATELLANA (sostegno); 6) scuola NAAA18500P, SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE (sostegno); 7) scuola NAAA8EV001 CASORIA IC F. PALIZZI (sostegno); 8) scuola NAAA11900Q CASALNUOVO 1 - DE CURTI (sostegno); 9) scuola NAAA06900X

NAPOLI 69 - STEFANO BARBATO (sostegno); 10) scuola NAAA14700X MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI (sostegno).

3. In data 10.09.2022 l'USR Ambito Territoriale di Napoli esitava il primo turno delle operazioni inerenti l'individuazione dei destinatari delle nomine per dette supplenze, con indicazione delle relative sedi, allegando gli elenchi dei docenti convocati (Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015752.10-09-2022 — all. 4-4a e, a seguire, il 27.09.2022 Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017208.27-09-2022, secondo turno — all. 5-5a, il 14.10.2022 Prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018992.14-10-2022, terzo turno — all. 6-6a, il 07.11.2022 Prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0020736.07-11-2022, quarto turno — all. 7-7a, il 21.11.2022 Prot. N. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021749.21-11-2022, quinto turno — all. 8-8a.

4. Da dette nomine rimaneva esclusa la ricorrente, che non si è vista assegnare alcuna delle supplenze i cui posti liberi e/o disponibili, via via emersi durante i vari turni di convocazione (sugli insegnamenti e nelle sedi scolastiche indicati dalla ricorrente), **sono stati assegnati a soggetti collocati in G.P.S. prima fascia in posizione successiva alla ricorrente e con punteggio ad essa inferiore. Essa addirittura è stata scavalcata da docenti presenti nelle G.P.S. seconda fascia, il cui utilizzo, come noto, è subordinato all'esaurimento delle G.P.S. prima fascia.**

Ed infatti nel secondo turno di convocazioni (di cui al Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017208.27-09-2022 del 27.09.2022, già all. 5):

a) una supplenza fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo insegnamento e sede indicata dalla ricorrente — classe di concorso ADAA sostegno per l'infanzia, presso l'I.C. Marconi di Afragola è stata assegnata alla dott.ssa Sammarco Maddalena, che in G.P.S. prima fascia si trova nella **posizione 1343, con punti 46**, così superando la ricorrente che, come detto, è inserita in G.P.S. prima fascia alla **posizione n. 1266 con punti 54,5**;

b) una supplenza fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo insegnamento e sede indicata dalla ricorrente — classe di concorso ADAA sostegno per l'infanzia, presso l'I.C. De Filippo – Vico di Arzano - è stata assegnata alla dott.ssa Di Salvatore Angela Maria, che in G.P.S. prima fascia si trova nella **posizione 1346, con punti 45**, anch'essa dunque posposta alla ricorrente;

c) altra supplenza, fine termine attività didattiche, sempre per il sostegno e sempre presso l'I.C. Marconi di Afragola, è stata assegnata invece alla docente Esposito Ludovica, **con punti 45** e in G.P.S. prima fascia inserita alla **posizione 1347**;

d) Ciniglio Donatella, **con punti 44, in posizione n. 1351**, convocata per una supplenza fine

termine attività didattiche sul sostegno presso l'I.C. Serao di Volla;

e) Riemma Maria, **con punti 44 e in posizione n. 1355**, è stata convocata per una supplenza fine termine attività didattiche sul sostegno presso l'I.C. Marconi di Afragola;

f) Raio Rosa, **con punti 44 e in posizione n. 1356**, è stata convocata per una supplenza fine termine attività didattiche sul sostegno presso l'I.C. Gabelli di Napoli;

g) D'Elia Giuseppe, **con punti 42 e in posizione n. 1368**, è stato convocato per una supplenza fine termine attività didattiche sul sostegno presso l'I.C. Marconi di Afragola;

h) Toma Irina, **con punti 42 e in posizione n. 1372**, è stata convocata per una supplenza fine termine attività didattiche sul sostegno presso l'I.C. Marconi di Afragola;

i) Orefice Rosaria, **con punti 41,5 e in posizione n. 1375**, è stato convocata per una supplenza fine termine attività didattiche sul sostegno presso l'I.C. Novio Atellano di Frattamaggiore;

Oltre i soggetti sopra richiamati, vi sono altri assegnatari con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e che l'On.le Giudicante potrà verificare dalla lettura dell'**all.5**.

Nel terzo turno di assegnazioni, come da bollettino allegato del 14.10.2022 (Prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018992.14-10-2022 (**già all. 6**), supplenze fino al termine delle attività didattiche, sul sostegno scuola dell'infanzia, sono state assegnate addirittura a **docenti inseriti nelle subordinate G.P.S. di seconda fascia (quindi sprovvisti di specializzazione sul sostegno)**:

a) alla dott.ssa Spadaro Ornella, inserita in **G.P.S. seconda fascia** alla posizione 145 con punti 140,5 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica Raffaele Arfe di Somma Vesuviana;

b) alla dott.ssa Fiorillo Carmela, inserita in **G.P.S. seconda fascia** alla posizione 150 con punti 140 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C. Palizzi di Casoria;

c) alla dott.ssa Vitale Antonietta, inserita in **G.P.S. seconda fascia** alla posizione 161 con punti 137 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Marconi di Afragola;

d) alla dott.ssa Terracciano Rosa, inserita in **G.P.S. seconda fascia** alla posizione 168 con punti 136 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto De Curtis di Casalnuovo di Napoli;

e) alla dott.ssa Pitronaci Mussuto Giuseppina, inserita in **G.P.S. seconda fascia** alla posizione 171 con punti 135,5 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Stefano Barbato di Napoli;

f) alla dott.ssa Mautone Maria, inserita in **G.P.S. seconda fascia** alla posizione 178 con punti 133 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Siani di Marigliano.

Oltre i soggetti sopra richiamati, vi sono altri assegnatari con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e che l'On.le Giudicante potrà verificare dalla lettura dell'**all.6**.

5. A fronte delle mancate convocazioni la ricorrente con istanza del 31 ottobre 2022 depositata

presso l'USR Campania Ambito Territoriale di Napoli, proponeva reclamo (**all. 9**), col quale denunciava le riscontrate erroneità, che però rimaneva privo di riscontro da parte dell'Amministrazione.

TANTO PREMESSO

La comminata esclusione della ricorrente dalle varie tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche, operate dall'USR Ambito Territoriale Napoli, è all'evidenza illegittima per i seguenti motivi di diritto:

A) Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo). Violazione e falsa applicazione del Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188, nonché della Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022, contenenti istruzioni e indicazioni operative in materia di Supplenze a personale docente, educativo ed ATA. Irragionevolezza, abnorme erroneità e manifesta ingiustizia.

Com'è noto, l'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**all. 10**) prevede che, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 della L. 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile procedere col personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, né con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, c.5, L. 107/2015, in subordine alle predette operazioni si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le tipologie indicate al comma 4, lett. a) b) e c), vale a dire:

- a) le supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Occorre altresì premettere che per l'anno scolastico 2022/2023, anche l'art. 5 ter del Decreto-

legge 228 del 2021, che ha prorogato l'art. 59 del D.L. 25.05.2021, n. 73, ha previsto, per l'assegnazione delle supplenze al personale docente, il ricorso alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oltre che alle graduatorie ad esaurimento (GAE), attraverso una procedura straordinaria per l'assegnazione dei posti rimasti liberi dopo le ordinarie nomine in ruolo a causa dell'esaurimento delle GAE, prevedendo tale modalità anche per le immissioni in ruolo dei docenti, al fine di garantire la tempestiva nomina degli insegnanti in vista del nuovo anno scolastico. L'art. 5 ter del predetto D.L. 228 del 2021 prevede infatti che: *“Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

Trattasi quindi di un conferimento a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o dalla successiva data di inizio del servizio.

Terminate le sopra esposte procedure di cui all'art. 5 ter del Decreto-legge 228 del 2021, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'A.S. 2022/2023, come precisato altresì dalla circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 (all. 11), si procede secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

In attuazione del quadro normativo anzidetto è stato adottato il Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188 (**all. 12**), avente ad oggetto la regolamentazione della sopra richiamata procedura straordinaria, attraverso il quale il M.I. ha autorizzato la copertura dei posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili che residuano dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo tramite GAE e GPS.

Il comma 9 dell'art. 4 del Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188, come precisato pure dalla menzionata circolare applicativa (n. 28597 del 29 luglio 2022), prevede poi che la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 - ossia quelle annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche - alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.M. 188/2022 in quanto compatibili.

L'art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che: gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on line (POLIS)". L'istanza deve contenere, ai sensi del comma 3, alcune dichiarazioni da parte dell'aspirante, tra cui: *"....b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti, d) il consenso al trattamento dei dati personali.."*

Prosegue al comma 4, prevedendo: *"non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto. 5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 59, comma 4, del Decreto Legge...7. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa.... 8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente"*.

Il termine per la presentazione della domanda, come da avviso ministeriale del 01.08.2022 (**all. 13**), scadeva il 16 agosto 2022 a conclusione del periodo compreso tra il 2 ed il 16 agosto, in cui l'amministrazione rendeva disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi, sia quelli inerenti le nomine straordinarie ai sensi dell'art. 5 ter del Decreto-legge 228 del 2021, che per lo svolgimento delle supplenze — annuali e fine termine attività didattiche — di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell'O.M. 112/2022.

Infine, l'art. 5 del D.M 188/2022, nel disciplinare il sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato, al comma 3 precisa: *"gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi. 4. In caso di*

indicazione cli preferenza sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico”.

L'individuazione del destinatario della supplenza “*e operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto*” (O.M. 112/2022) e, dunque, nello specifico il dirigente dell'USR - Ambito Territoriale di Napoli.

Orbene, nel caso all'esame la mancata convocazione della ricorrente sconta evidente violazione delle citate disposizioni, posto che:

a) la domanda della ricorrente è assolutamente conforme alle modalità e prescrizioni operative richieste dal D.M. 188/2022. Questa, infatti, è stata ritualmente inoltrata in via telematica, sulla piattaforma del Ministero, riportando compiutamente ed in modo chiaro, ai fini della sua positiva valutazione, i dati richiesti, anche in ordine alle preferenze espresse sugli insegnamenti, sedi scolastiche (con specifica indicazione del relativo codice meccanografico rispondente alla relativa scuola) e tipologia di supplenza (tutte puntualmente e dettagliatamente indicate — ADAA, AAAA, EEEE e ADEE);

b) la domanda è tempestiva, in quanto è stata presentata (il 13.08.2022) entro il termine perentorio del 16 agosto, previsto dall'avviso ministeriale in atti;

c) la ricorrente, pur inserita in GPS prima fascia alla posizione n. 1266 con punti 54,5, nelle varie operazioni di nomina è stata superata da docenti che avevano un minor punteggio e collocati in GPS prima fascia dopo di lei, senza titoli di preferenza o di specializzazione né di servizio specifico idonei a giustificare tale superamento, il che rende all'evidenza ingiusta, irragionevole ed affetta da abnorme erroneità la mancata assegnazione;

d) l'illegittimità della condotta amministrativa rileva sotto l'ulteriore profilo che la ricorrente si è vista scavalcata anche da docenti inseriti nella GPS seconda fascia utilizzabili solo in subordine alle GPS prima fascia e, dunque, in seguito al loro esaurimento e/o incapienza.

Come previsto infatti dall'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (e ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022): “*Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS prima fascia e quindi seconda fascia di cui all'art. 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'art. 11”.*

Sicchè, i posti rimasti liberi e/o vacanti, vanno assegnati con precedenza ai docenti iscritti nelle GAE, sulla base del punteggio e della relativa posizione di inserimento, presso gli

istituti/sedi scolastiche indicati in via preferenziale nella domanda. Solo in caso di incapienza delle GAE, e dunque subordinatamente al loro esaurimento, si procede con le GPS, attingendo il personale docente dalla prima fascia e, in caso di ulteriore incapienza, si passa alla seconda fascia.

Nella specie, dunque, non v'è dubbio, e risulta documentalmente acclarato, che già al turno di nomina del 27.09.2022 siano stati assegnati incarichi di supplenza su posti di sostegno ad aspiranti docenti collocati in posizione *potiore* rispetto alla ricorrente e con punteggio inferiore al suo, ciò evidenziandone l'ingiusta esclusione dall'elenco dei soggetti destinatari della proposta di stipula dei contratti a tempo determinato - di supplenza annuale o fine termine attività didattiche - decretati all'esito delle tornate di nomina del 27.09.2022 (II turno convocazioni) e, a seguire, del 14.10.2022 (III terzo turno) del 07.11.2021 (IV turno), 21.11.2021 (V turno), pertanto la riscontrata pretermissione merita, in via cautelare, urgente rettifica nei termini richiesti.

B) Violazione e falsa applicazione del D.M. 188/2022 sotto l'ulteriore profilo dell'errato e/o anomalo funzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura automatizzata di assegnazione delle supplenze. Illogicità manifesta, abnorme erroneità. Manifesta ingiustizia.

A viziare la contestata esclusione concorre l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze, il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando caos totale in sede di nomina.

Come detto, infatti, il Ministero dell'Istruzione, per la procedura di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2022/2023, si è determinato ad adottare il D.M. 188/2022, nel quale - per quel che qui rileva — è stata prevista una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

Orbene - secondo quanto denunciato anche da altri aspiranti e reso noto pure da alcuni quotidiani on line e/o siti che si occupano specificamente di scuola - pare che detto algoritmo abbia letteralmente ignorato alcuni docenti, considerandoli irragionevolmente ed illegittimamente rinunciatari perché nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle da loro indicate nella domanda.

Sembrerebbe insomma che, equiparando illogicamente la mancata convocazione all'assenza del docente (pur convocato), la P.A. avrebbe inteso come rinunciatario — così ignorandolo ai fini dell'assegnazione — il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato, in essa, un posto disponibile in una sede che poteva

esserli assegnato.

Sostanzialmente — secondo anche quanto dedotto dall'amministrazione in qualche altro caso simile (già oggetto di vaglio giudiziale) - con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2022/2023, come già accaduto per l'a.s. 2021/2022, avrebbe, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda, ovvero per non averla presentata.

Ed è qui che, verosimilmente, deve collocarsi il punto nodale della controversia.

Ebbene, al riguardo va fatto notare che la mancata assegnazione non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento, né all'incarico.

Il comma 8 dell'art. 4 D.M. prevede infatti che: ***“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”.***

La previsione regolamentare dunque contempla e distingue chiaramente tre tipi di rinuncia che, in una prospettiva di semplificazione esegetica, si possono così indicare: 1) rinuncia alla procedura, 2) rinuncia all'incarico e 3) rinuncia alla sede.

Quest'ultima ipotesi — nella cui fattispecie appare sussumibile l'odierna controversia - si verifica nel caso in cui il docente ha tempestivamente presentato domanda, così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura, ma si è reso disponibile ad essere assunto solo in alcune delle sedi ricadenti nel perimetro dell'USP competente.

Se i primi due tipi di rinuncia determinano l'esclusione dalla procedura, la terza no. Questo perché il docente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura per quelle sedi (non espresse), ma non rinuncia ad alcun incarico. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha certamente rinunciato all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico non le è stato assegnato, sicché appare evidente l'errore interpretativo (sul concetto di rinuncia) in cui sia incorsa l'amministrazione scolastica che certamente non può condividersi poiché finirebbe col disapplicare il comma 8 dianzi richiamato, confondendo clamorosamente le distinte figure di rinuncia sopra esplicitate.

Ne consegue che l'estromissione della ricorrente dall'intera procedura straordinaria di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio del comma 8 dell'art. 4 del D.M. 118/2022.

A ben vedere, poi, per quanto qui in rilievo, l'erroneità dell'agire della P.A. infrange apertamente anche il comma 9, dell'art. 4 del Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188, ai sensi del

quale: *“La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste **consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza Ministeriale, per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili**”.*

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Latina — Sez. Lavoro, con ordinanza del 28.12.2021 (Proc. n. 2756/2021 RG), intervenuto su una questione del tutto simile a quella in esame, ha ritenuto fondata la rivendicazione attorea ed ha, condivisibilmente, dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze da GPS, ordinando al Ministero dell'Istruzione di assumere il ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, con conseguente maturazione dell'intero punteggio (all. 14).

L’illegittimo funzionamento del detto algoritmo conduce all’ulteriore anomalia — verosimilmente sottesa alla comminata esclusione - per la quale, in occasione del mancato conferimento dell’incarico per mancanza di sede nella prima tornata di convocazioni, pare che alcuni aspiranti siano stati esclusi dall’elenco dei nuovi convocati in quanto il sistema è ripartito dal primo degli aspiranti non convocati nella prima fase.

In sostanza, secondo il meccanismo operato dall’USR ai sensi della distorta interpretazione anzidetta, la mancata convocazione ad un turno di nomine sembrerebbe equiparata ad una sorta di rinuncia che, addirittura, impedirebbe di partecipare anche alle operazioni successive.

Accade insomma che ad agosto (termine per la presentazione della domanda di attribuzione) gli aspiranti docenti hanno scelto le scuole dove andare ad insegnare in caso di supplenza annuale e/o fine termine, esprimendo la propria preferenza sull’insegnamento e la sede, purtroppo, però, al primo turno di nomine non le hanno ottenute perché hanno convocato su quel posto persone più alte in graduatoria. Poi, in quelle stesse scuole, sono emersi nuovi posti liberi, messi a disposizione a settembre, in una seconda convocazione. Essendo stati aggiornati i posti liberi successivamente al primo elenco uscito in agosto, l’algoritmo non ha permesso di assegnarli ai primi esclusi nella precedente tornata di nomine, scorrendo la graduatoria con ordine — ripartendo dunque da dove si era fermato, dopo l’ultimo dei convocati la prima volta — così, nella successiva convocazione (e lo stesso è stato in quelle a seguire), eli esclusi al primo giro non sono stati ripescati, considerati paradossalmente ed incomprensibilmente rinunciatari.

Circostanza, questa, riscontrabile anche nel caso di specie.

Osservando infatti i bollettini delle varie convocazioni (ad es. II e III turno), sulla medesima scuola indicata dalla ricorrente, l’assegnazione delle supplenze è proceduta ripartendo dalla

posizione successiva a quella in cui si era fermato lo scorrimento. Ed infatti: completato il primo turno di nomine, al secondo turno di assegnazione della supplenza all'I.C. Marconi di Afragola è stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche alla dott.ssa Sammarco Maddalena, che in G.P.S. prima fascia si trova nella posizione 1343, con punti 46, anziché alla ricorrente che, come detto sopra, è inserita in G.P.S. prima fascia alla posizione n. 1266 con punti 54,5; così anche al terzo turno, laddove anziché ripescare i docenti con maggior punteggio precedentemente esclusi (come la ricorrente, inserita alla posizione 1266) è ripartito addirittura dai docenti in seconda fascia GPS.

In questo modo, dunque, sono stati scavalcati tanti aspiranti, collocati nelle posizioni più alte della graduatoria, con l'ingiusta e abnorme conseguenza che i nuovi posti liberi sono stati assegnati ai docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione successiva a quelli esclusi in precedenza per indisponibilità nelle sedi indicate.

Una tale condotta è certamente illegittima, per le ragioni anzidette e per evidente violazione delle prescrizioni regolamentari in materia di conferimento delle supplenze, laddove l'assegnazione degli aspiranti — pur rimessa ad una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso e tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse — non può certamente disattendere la posizione effettivamente rivestita in graduatoria, come peraltro evidenziato anche dall'art. 5 (c. 3) del D.M. 188/2022 applicabile in quanto compatibile.

È altresì illogica e manifestamente ingiusta perché finisce col tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie, favorendo soggetti con punteggio ed in posizione inferiori (a quelli rimasti esclusi), in spregio al merito, alle competenze e ai titoli che, pur nell'osservanza del principio dello scorrimento, devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti col maggior punteggio e collocati nelle posizioni più alte, proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria.

Ebbene, la ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione, né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito (né può ritenersi assente alle convocazioni, posto che un richiamo all'O.M. sotto tale profilo risulterebbe errato non essendo applicabile in quanto derogato dalla procedura interamente informatizzata di cui al predetto D.M.), ma al, contrario, con la domanda essa **ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicché essa non avrebbe potuto essere ritenuta in alcun modo e per nessuna ragione rinunciataria ai fini dell'incarico e/o della procedura in questione e, pertanto, essa andava nominata sin dal secondo turno (27.09.2022), o per i successivi, assegnataria della supplenza legittimamente spettante in ragione della posizione concretamente occupata in GPS prima fascia.**

Le superiori circostanze integrano a pieno il *fumus boni iuris* della cautela invocata sulla

rivendicazione attorea di un incarico a tempo determinato, sussistendo ampiamente il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza — annuale o fine termine attività didattiche, secondo la preferenza indicata (per sede e scuola dell'infanzia, insegnamento ADAA, a.s. 2022/2023) — violato per l'illegittima esclusione comminata dall'USR Campania — Ambito Territoriale di Napoli in occasione dei vari turni di nomina.

Quanto al *periculum in mora*, appare piuttosto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente viene a subire, soprattutto in termini di perdita del punteggio, compromettendone la legittima aspirazione lavorativa non solo nell'immediato ma anche in prospettiva atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza per il corrente anno finirebbe infatti per tradursi inevitabilmente nella mancata attribuzione di relativo ulteriore punteggio. Trattasi peraltro di supplenze, al più annuali, relative all'a.s. 2022/2023, per le quali non può certo attendersi lo svolgimento di un giudizio ordinario, e certamente tale pregiudizio non sarebbe neppure ristorabile, con dannosi riflessi sulla posizione in graduatoria, inevitabilmente intaccata dal mancato punteggio e da quello indebitamente conseguito dai docenti convocati al suo posto, con indubbie conseguenze negative anche per gli anni successivi, sia in ordine al conferimento delle altre supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente - docente abilitata - di poter essere immessa in ruolo; aspettativa, questa, tutt'altro che remota considerato il suo punteggio complessivo.

Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento straordinaria per l'a.s. in corso determina, dunque, un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente, con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento, specie ove si ponga mente alla riapertura delle graduatorie nel 2024 e, dunque, alle ovvie ripercussioni che ciò comporterebbe ai fini del relativo aggiornamento.

I superiori motivi, dunque, giustificano a pieno il provvedimento cautelare invocato, anche *inaudita altera parte*.

Si chiede sin d'ora, ove occorra, di poter procedere alla notifica del ricorso con modalità diverse da quelle ordinarie, anche mediante autorizzazione della pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Campania — Ambito Territoriale Napoli, secondo le modalità di cui all'emanando decreto. Poiché, infatti, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che vantano

una posizione di contro interesse alla domandata rettifica ovvero litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe inidonea alle esigenze di celerità della domanda e comunque assai gravosa considerato il numero dei destinatari e l'oggettiva difficoltà ad individuarne le residenze (non indicate nelle graduatorie, che riportano unicamente i nomi degli aspiranti), vorrà l'On.le Tribunale adito, ove ritenuto necessario per quanto di interesse, autorizzarne la notifica mediante pubblicazione sul sito internet all'uopo previsto dell'Amministrazione resistente — sezione "Atti di notifica" - indicando nell'emanando decreto modalità e termini della richiedenda notificazione.

Tanto premesso, la sig.ra Sarnataro Bianca, rappresentata e difesa come sopra,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., concedere l'invocata cautela, anche inaudita altera parte, ricorrendone l'estrema urgenza, e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina della ricorrente assegnandole una delle supplenze ingiustamente attribuite ad altri candidati in posizione deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda, disponendo, ove occorra, la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore, dettagliatamente indicati nella superiore narrativa;

- autorizzare, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione parti nel sito dell'Amministrazione interessata — Ministero dell'Istruzione e/o USR per la Campania — Ufficio VII ambito Territoriale di Napoli;
- ammettere in rito ed accogliere nel merito il presente ricorso e, dunque, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'incarico per la supplenza annuale e/o temporanea fino al termine delle attività didattiche, ad essa spettante fra quelle attribuite nei vari turni di convocazione (dal II al V), nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, con ordine al Ministero dell'istruzione e/o all'USR — "Ambito Territoriale Napoli di assegnare alla ricorrente Bianca Sarnataro la supplenza dovuta per l'a.s. 2022/2023, secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, con decorrenza dal primo turno utile (ossia già dal 27.09.2022, seconda tornata di nomine) delle operazioni di conferimento finora effettuate, nei posti di insegnamento (sostegno — ADAA - scuola infanzia) e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dalla docente Bianca Sarnataro nella relativa domanda di partecipazione e, dunque, di assumere la ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione

scolastica ricompresa nei comuni indicati, con conseguente maturazione dell'intero punteggio. Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione la rettifica, in *parte qua*, dei decreti e relativi bollettini di convocazione, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso.

Nel merito: confermare il provvedimento cautelare adottando e dunque il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda partecipativa, con maturazione del relativo punteggio e rettifica dei decreti di nomina in *parte qua*.

Con riserva di condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, per perdita di chance lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o mancata assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee per fine attività, maturati con decorrenza dal primo turno utile delle convocazioni.

In via istruttoria, si producono i documenti secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso, con riserva di articolare ogni ulteriore ed occorrente mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del decidere.

Con il favore delle spese di lite e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, è assolto in € 259,00.

Acerra, lì 12.12.2022

Avv. Cuono Dell'Aquila